

COMUNE DI CASARANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Provvedimento n. 02/2018.

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UFFICIO VAS

06 Agosto 2018, n. 02/2018

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 ("Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica") - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del "Progetto di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana – U.M.I. 2.7.1".

Autorità procedente: Servizio pianificazione del Territorio del Comune di Casarano (LE).

L'anno **2018**, addì **06** del mese di **agosto** in Casarano (LE), presso l'Ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l'Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta Decreto Sindacale n. 08 del 18.01.2018, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

PREMESSO che:

- il Comune di Casarano (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con nota prot. n. 6 del 06.04.2016 il Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, Istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs. 152/2006 e art.8 L.R. 44/2012 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione in una copia cartacea ed una su supporto CD Rom:
 - ELABORATI DI PIANO:
 - Elaborato 01 INDIVIDUAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NTA VIGENTI ED OSSERVAZIONE INTEGRATIVA N. 118
 - Elaborato 02 PROPOSTA DI VARIANTE CONSISTENTE NELLA DIVERSA DESTINAZIONE DELLE AREE
 - Elaborato 03 TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA
 - Elaborato 04 RELAZIONE TECNICA
 - Relazione paesaggistica
 - RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA
 - Elaborato 01 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – Relazione Tecnica
 - Elaborato 02 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – Allegati grafici
- con nota prot. n. 9010 del 13.04.2016, il Responsabile dell'Ufficio VAS trasmetteva ai richiedenti richiesta del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;
- con nota del 20.10.2016 acquisita al prot. com. n. 24098 del 21.10.2016 il tecnico Ing. Emanuele Alessandro DE MICHELI trasmetteva copia del bonifico dell'importo di € 3.500,00 per diritti istruttori dell'Ufficio VAS relativi al progetto di variante U.M.I. 2.7.1 Rosetta Capozza;
- con nota prot. 26119 del 10.11.2016, l'Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all'indirizzo <http://www.comune.casarano.le.it/informazioni/notizie/item/l-r-44-2012-procedimento-di-verifica-di-assoggettabilita-a-vas-ai-sensi-dell-art-8-del-progetto-di-variante-p-n-2-7-parco-della-campana-umi-2-7-1-autorita-procedente-comune-di-casarano-le-consultazione-dei-soggetti-competenti-in-materia-ambientale>):

- Regione puglia – Servizio ecologia;
 - Regione Puglia – Servizio urbanistica;
 - Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
 - Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
 - Regione Puglia – Servizio tutela delle acque;
 - Regione Puglia – ARPA Puglia;
 - Regione Puglia – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Regione Puglia – Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
 - Autorità idrica pugliese
 - Regione Puglia – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità di bacino della Puglia;
 - Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
 - Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici e mobilità;
 - Provincia di Lecce – Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
 - Azienda Sanitaria locale di Lecce;
 - Comune di Casarano – Servizio pianificazione del territorio;
- con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all'Autorità Procedente, entro il termine di 30 giorni;
- a seguito di segnalazioni pervenute da vari enti riguardo la difficoltà a trascrivere il link per la consultazione degli elaborati di progetto, si è provveduto ad una nuova trasmissione dello stesso in formato editabile a mezzo pec in data 14.11.2016;
- con nota pec prot. AOO-0159/0028/0003 del 19.12.2016, acquisita al prot. com. n. 29954 del 20.12.2016, l'**Arpa Puglia** chiedeva il versamento di € 331,10 per il rilascio del parere richiesto e con nota pec prot. AOO-0294/0059/0034 in pari data, acquisita al prot. com. n. 29953 del 20.12.2016, inviava il proprio contributo esprimendo una valutazione tecnica positiva all'esclusione del Piano Particolareggiato proposto alla procedura di VAS, con la prescrizione che siano adottate, nelle successive fasi progettuali e di realizzazione tutte le misure di mitigazione atte a contenere potenziali superamenti dei livelli di qualità ambientale.
- con nota prot. 6328 del 13.12.2016, acquisita al prot. com. n. 30132 del 21.12.2016, l'**Autorità Idrica Pugliese**, trasmetteva il proprio contributo rappresentando che per il progetto di variante in oggetto deve intendersi verificata la compatibilità del Piano d'Ambito, nonché la conformità alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP SpA.
- con nota prot. AOO_075/0000827 del 31.01.2017, acquisita al prot. com. n. 2653 del 31.01.2017, la **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Risorse Idriche**, trasmetteva il proprio contributo riferendo quanto segue:
- Le aree della variante in questione sono soggette a vincolo **QUALI-QUANTITATIVO** fissato dal Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale nr. 230 del 20.10.2009. Per codeste aree il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzioni di acquifero dell'entroterra (misura 2.10, all. 14 del PTA). Nello specifico sussistono le seguenti prescrizioni:
- in sede di rilascio di nuove concessioni ovvero in fase di verifica e/o rinnovo di concessioni esistenti, l'installazione di limitatori di portata;
 - in sede di rilascio di autorizzazione alla ricerca, la verifica della quota di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare, con la prescrizione che la stessa non superi un valore pari a 25 volte il carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al livello medio mare);
 - in sede di rilascio o rinnovo di concessione, la verifica che la portata massima emungibile non sia tale da determinare una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60% del valore dello stesso e la verifica che i valori del contenuto salino (residuo fisso 180°) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di CL-) delle acque emunte, non superino rispettivamente 1g/l e 500 mg/l.

La Sezione risorse idriche richiama poi la particolare attenzione sulla circostanza che, non essendo l'impianto di depurazione ancora dimensionato per gli scarichi, in base al numero di abitanti equivalenti da servire, deve trovare puntuale applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza "che ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una eventuale nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato".

Ad ogni buon conto, dal momento che le aree interessate dalla variante de quo non rientrano nella perimetrazione dell'agglomerato di Casarano, la Sezione risorse idriche ritiene che deve trovare applicazione il Regolamento Regionale n. 26/2011.

In riferimento al trattamento delle acque meteoriche richiama la particolare attenzione del Comune sull'obbligo di attenersi, ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna bianca, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Regionale n. 26/2013 che disciplina la materia delle acque meteoriche e di prima pioggia". Per quanto si attiene alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso si rileva che non sono state riportate specifiche analisi sulla qualità dell'acqua, né, tanto meno, sul fabbisogno idrico necessario nei diversi periodi dell'anno e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento dell'acqua (pozzi esistenti).

- con nota prot. AOO_AFF_GEN_0001489U06/02/2017, acquisita al prot. com. n. 3363 del 08.02.2017, l'**Autorità di bacino della Puglia** comunicava l'assenza di vincoli PAI per le aree interessate dalla variante.
- agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati;

ATTESO che l'Autorità procedente con propria nota prot. com. n. 17699 del 23.07.2018 ha comunicato che per la variante in oggetto non è dovuto il parere di cui all'art. 96 c.1 delle NTA del PPTR in quanto la variante de quo non deve essere sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale, giusta nota AOO_145/PROT 28/02/2018-0001565, acquisita al prot. com. nr. 4984 del 28.02.2018. Pertanto non vi sono motivi ostativi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 96 c. 3 delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Casarano è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 2470 del 16.12.2008 pubblicata sul BURP n. 14 del 23.01.2009;
- il PRG di Casarano non è stato sottoposto alla procedura di VAS;
- il PRG di Casarano si attua attraverso piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (piani particolareggiati, piani di zona per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero, piani di lottizzazione convenzionati, programmi di riqualificazione urbana, programmi di recupero urbano) e attraverso interventi edilizi diretti, eventualmente subordinati a convenzione (concessioni convenzionate).
- il PRG di Casarano individua come proprio specifico strumento attuativo i Progetti Norma, che a loro volta possono articolarsi in Unità Minime d'Intervento;
- il regolamento regionale n. 18/2013, di attuazione della L.R. 44/2012, all'art. 5 (*Piani Urbanistici Comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS*) prevede che i piani urbanistici comunali di nuova costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
- il progetto di variante di cui al P.N. 2.7 - U.M.I. 2.7.1 del PRG vigente è urbanisticamente localizzato nella periferia Est del Comune di Casarano in contrada Campana.

L'area è delimitata dalla strada vicinale Madonna della Campana, mentre, sugli altri tre lati confina con proprietà private. L'estensione dell'area è di circa mq 34.286 e presenta le caratteristiche di cui all'art. 5 - comma 5.1 lett. b del regolamento regionale n. 18/2013;

Poiché il PRG di Casarano, di cui il P.N. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni, né per l'esclusione dalla VAS introdotta nell'ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n° 106), né per la semplificazione disposta all'art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di conseguenza il progetto di variante è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, *"Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*.
- con deliberazione di giunta comunale n. 199/2014 si procedeva alla costituzione dell'Ufficio Vas nell'area tecnica del Comune di Casarano;
- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della Delega Vas ai sensi della normativa in materia (leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 8 del 18 gennaio 2018 si individuava e nominava l'Ing. Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano facente capo all'Arch. Andrea CARROZZO;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San Domenico n.1, facente capo all'Ing. Stefania GIURI;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Responsabile dell'Ufficio VAS del Comune di Casarano e del Comune di Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, ai sensi dell'art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all'Autorità procedente - il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano e al Servizio VAS della Regione Puglia;

VISTO il progetto di variante dell'Unità Minima d'Intervento (UMI) 2.7.1 del Progetto Norma (PN) 2.7 del PRG di Casarano approvato con DGR n. 2470 del 16.12.2008:

Descrizione del progetto

La proposta progettuale comporta la redistribuzione delle superfici interessate dal P.N. 2.7 – Parco della Campana – sia come aree destinate a standard sia come aree destinate all'edificazione, mantenendo invariate le superfici e le destinazioni d'uso previste dalle NTA del PRG approvato.

Il P.N. 2.7 – Parco della Campana – è composto da due unità minime d'intervento: la UMI 2.7.1 e la UMI 2.7.2. La UMI 2.7.1, con destinazione F L3 Tr, F L2 Pp e F L2 Ps, la cui attuazione è prevista con concessione convenzionata, è quella interessata dalla variante, che prevede una differente redistribuzione delle aree (ossia

di utili ed oneri) proporzionalmente ai proprietari dei terreni interessati dalla UMI. L'estensione complessiva dell'UMI 2.7.1 è pari a 34.286 mq (catastali).

Umi 2.7.1	Superficie territoriale complessiva	neTr (nuova edificazione)	riTr (ristrutturazione)	Ps	Pp	Vg
Progetto di variante	34.286,00 m ² sup. catastale	1.640,00 m ²	6.468,00 m ²	10.034,00 m ²	6.124,00 m ²	13.932,00 m ²
PRG	34.286,00 m ² sup. catastale	1.640,00 m ²	6.468,00 m ²	10.034,00 m ²	6.124,00 m ²	13.932,00 m ²

Zone F: corrispondono alle parti di città e di territorio che il PRG riserva per attrezzature urbane.

Sub-sistema L2: luoghi centrali a scala urbana - Comprende parti di città, singole vie e piazze nelle quali è presente e viene proposta un'elevata concentrazione di attività commerciali, direzionali e di servizi e di attrezzature d'uso pubblico.

Sub-sistema L3: attrezzature a scala urbana - è caratterizzato da edifici monofunzionali appartenenti alle destinazioni d'uso "Servizi e attrezzature" (S). Sono altresì consentiti "Spazi scoperti" (PV). Sono ammesse le "Attività terziarie" (Tc - Attrezzature commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al dettaglio e Tr - pubblici esercizi)

Tr: Attrezzature ricettive: alberghi, villaggi-albergo, motels, meublés o garnis, centri benessere, hotels, residenze turistico alberghiere, ostelli, campeggi, country houses, pubblici esercizi.

Ps: Impianti sportivi

Pp: Parcheggio a raso

Vg: Giardini

Nella suddetta area si prevede la realizzazione di alcune attrezzature sportive collettive ad uso della vicina scuola, la riqualificazione della villa da destinare ad attività ricettiva e la realizzazione di unità edilizie a destinazione turistica.

L'area in oggetto si trova nella periferia Est del Comune di Casarano, in contrada Campana. L'area è delimitata dalla strada vicinale Madonna della Campana, mentre, sugli altri tre lati confina con proprietà private.

Detto progetto:

- non deriva da modifiche di perimetrazioni di comparti d'intervento;
- non è sottoposto a valutazioni d'incidenza;
- non interessa siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" del PRG vigente;
- non prevede espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Il sito oggetto d'intervento non ricade in perimetrazioni di Aree naturali Protette, SIC o ZPS, né in aree interessate da specifica vincolistica ambientale.

La variante del progetto di suolo consiste nella distribuzione organica e proporzionale delle superfici edificabili, che attualmente sono previste all'interno della pertinenza del villino di proprietà della Società Manco s.r.l., mentre le cessioni delle aree a standard sono totalmente a carico della proprietà Capozza.

Il progetto riequilibra la cessione delle aree standard e la superficie edificabile proporzionalmente alle aree che ogni proprietario cede con standard pubblico.

Il progetto prevede la superficie edificabile destinata ad attività ricettiva insediata sul bordo strada prevedendo una fascia a parcheggio di pertinenza dell'attività ricettiva.

L'accesso alla parte retrostante, destinata sia alla realizzazione di parcheggi, sia alla realizzazione delle strutture sportive di pertinenza dell'attività ricettiva esistente (villino) e di quella di previsione, avviene tramite l'adeguamento di un relitto stradale esistente per agevolare il collegamento dei servizi con la via Madonna della Campana.

Si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione **della variante urbanistica** in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. **patrimonio culturale**, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale;

2. **gestione ambientale sostenibile**, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. **qualità dell'ambiente urbano**, per quanto concerne:
 - a. clima acustico;
 - b. mobilità sostenibile;
 - c. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. **assetto territoriale**, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
5. **ciclo delle acque**, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela quali-quantitativa dell'acquifero.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dal progettista negli elaborati progettuali e alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nella UMI 2.7.1 del PRG di Casarano siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione, compensazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, che **il "Progetto di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana – U.M.I. 2.7.1"** non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della legge regionale 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e **a condizione che siano rispettati i termini dei pareri resi dagli Enti consultati, già in possesso dell'Autorità procedente, di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;**

In merito agli impatti sul **patrimonio culturale**:

- siano seguite le linee guida riportate nelle NTA del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) per quel che riguarda la tutela e valorizzazione paesaggistica nell'Ambito 11 – "Salento delle Serre" e gli indirizzi di cui all'art. 86, le direttive di cui all'art. 87, nonché le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR, essendo l'area di intervento interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Coni Visuali".

In merito al **clima acustico**:

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree previsti dalla normativa vigente.

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali-quantitativa delle acque**:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12 dell'allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa

rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente nelle aree verdi o a servizi;

- ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna nera, sia applicato il Regolamento Regionale n. 26/2011 – *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*.
- ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna bianca, siano rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 26/2013 – *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*.

In merito agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici**:

- sia acquisito il parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2001;
- si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti;
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.

In merito agli **aspetti di qualità ambientale**:

- siano realizzate le opere di mitigazione atte a contenere potenziali superamenti dei livelli di qualità ambientale.

Nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato**:

- dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) negli spazi aperti, sia all’interno dei singoli lotti di intervento, che nelle aree a standard.

Si promuova l’**edilizia sostenibile**, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 *“Norme per l’abitare sostenibile”*.

Si promuova la **riduzione dell’utilizzo delle fonti energetiche** non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili (D.Lgs. 28/2011).

Nella fase attuativa degli interventi previsti nella variante, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità dell’impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana – U.M.I. 2.7.1 del Comune di Casarano;
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Casarano e il Comune di Alezio ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della competenza della delega VAS ai sensi della normativa in materia, siglata in data 23 ottobre 2014;

VISTO il Decreto del Sindaco del comune di Casarano n. 8 del 18.01.2018;

VISTA la ricevuta del versamento dei diritti istruttori dell'Ufficio VAS pari ad € 3.500,00 effettuata con bonifico bancario a favore del Comune di Casarano del 03.10.2016, regolarmente incassato;

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'Ufficio VAS

DETERMINA

- 1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, il Progetto di variante P.N. 2.7 – Parco della Campana – U.M.I. 2.7.1 del Comune di Casarano di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, già in possesso dell'Autorità Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici del progetto di variante anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;**
- 2. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, quale sede dell'Ufficio VAS – Autorità competente e del Servizio Pianificazione del Territorio – Autorità procedente;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Autorità procedente - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per quanto eventualmente di competenza.

Il Responsabile Ufficio VAS

Ing. Stefania GIURI